

che possano essere sicura guarentigia, sicura cautela per gli istituti di credito agrario?

Io vi dirò il perchè: perchè trattasi d'una questione arduissima, la quale non potrebbe essere risolta con un breve studio, che sollevarebbe in questa Camera questioni di principii; de' quali ammessa una volta la soluzione a proposito della legge sul credito agrario, dovrebbe poi servire di norma ad altre istituzioni di credito non trovandosi motivo perchè la Camera dovesse cambiare d'avviso per le successive ed anche per le anteriori istituzioni e società di credito e d'emissione.

Questa, io dico, è una materia difficilissima, ed in proposito piacciavi ricordarvi le difficoltà precedenti tanto del nostro Parlamento, quanto dei Parlamenti esteri.

Voi sapete per quanti stadi si è passato, quante difficoltà si sono incontrate prima di fare delle leggi in Inghilterra che servissero a regolare questa materia. Voi non ignorate gli stadi percorsi in Francia prima dell'ultima legge del 1867. Sapete come nelle passate Legislature, come sin dal tempo del Parlamento subalpino, fu presentato un progetto di legge per dar norma all'autorizzazione delle società anonime, e specialmente delle società di credito? Voi pure rammentate come questi progetti di legge, per le difficoltà che presentavano e per le discussioni di principii che involvevano, non vennero mai in discussione dinanzi al Parlamento.

All'epoca in cui fu autorizzato il Governo a coordinare le disposizioni del Codice di commercio, e renderle attuabili e comuni a tutto il regno, la Commissione incaricata della compilazione di esse, di cui io ebbi l'onore di far parte, spigolò alcune disposizioni in quei progetti che erano stati presentati, e che giammai furono discussi dalla Camera; e ne venne questa buona conseguenza, che attualmente il Codice di commercio italiano contiene regole che mancano in altri Codici di commercio, e che danno un punto d'appoggio sufficiente al Governo nell'esercitare la sorveglianza sopra le società commerciali e sopra gli istituti di credito. Ma l'intera lacuna non è stata ancora riempita. L'esperienza ha indicati gl'inconvenienti che si presentano ed ai quali bisogna provvedere per legge, ma la legge non provvede che per via di disposizioni generali applicabili in tutti i casi, e questa legge è di molta difficoltà per la ragione che deve conciliare continuamente due opposti interessi, di cui il legislatore deve essere egualmente tenero: da una parte la libertà d'azione dei privati e dei promotori delle società, e da un'altra parte l'interesse generale che non può non essere vegliato, semprechè vi sia società anonima o istituto pubblico che non può non essere affidato alla cura del Governo.

Ora, come vorreste voi, o signori, che in occasione della legge sul credito fondiario, la Commissione si

riunisse e vi presentasse un sistema di disposizioni legislative che tendessero a stabilire quelle cautele, quelle norme che possono essere opportune in questa materia? L'onorevole Piolti de Bianchi, che avrà concepito delle idee in proposito, potrà, se vuole, proporre un articolo da sostituirsi all'articolo sesto, che abbia delle brevi disposizioni che possano essere opportune per questa legge del credito agrario. Ma io credo per conto mio che la Commissione non possa assumersi questo grave carico, per cui si aprirebbe una vasta discussione di principii, dappoichè nel seno della Commissione stessa ho potuto sperimentare che si partiva spesso da preoccupazioni non conformi e che i principii diversi, che in questa materia così difficile si professano nel nostro paese e fuori, erano egualmente rappresentati nel seno della Commissione. Voi in conseguenza ci chiamereste ad una grande discussione di principii.

Io comprendo la lodevole apprensione dell'onorevole Piolti de Bianchi, sebbene io debbo dichiarare (altrimenti non avrei consentito alla redazione della Commissione) che praticamente nei suoi effetti i pericoli che egli ha in vista non si verificherebbero in conto alcuno, dappoichè il progetto di legge non ha derogato per nulla alle disposizioni date con dieci reali radicati nelle disposizioni del Codice di commercio e che sono continuamente considerati legittimi dal Parlamento anche quando censura o discute alcuni atti delle società anonime e degl'istituti di credito.

Il Governo non autorizzerà giammai società di credito agrario senza seguire quelle norme che il Codice gli dà, e che reali decreti organici gli hanno imposto. Pericolo in conseguenza io non vedo, e se il pericolo da voi si sospettasse, io vi dico: se non volete l'articolo 6 sostituirne un altro che sia migliore, o una qualche disposizione precisa alla quale avrà pensato l'onorevole Piolti de Bianchi e che potrà essere gradita dalla Camera, ma non rinviare gli articoli alla Commissione, dappoichè ciò porterebbe un ritardo gravissimo nella discussione di questa legge, ed una discussione di principii che non potrebbe essere di lieve momento.

PIOLTI DE BIANCHI. L'onorevole relatore della Commissione, nel rispondere con quella molta scienza e con quella cortesia che lo distinguono, mi pare abbia condotto a questo risultato, o di impiccolire troppo o di troppo ingrandire le osservazioni da me presentate. Egli le impicciolisce di troppo allorchè crede che possano sparire le difficoltà coi soli emendamenti di cui ho fatto cenno, perchè, quanto ad altri a cui mi pare alludesse che sarebbero preparati dalla stessa Commissione, ignorandoli, non posso apprezzarli.

Di quelli di cui udii parlare, mi sia lecito il dire che sono tenue cosa.

Mi pare poi che le ingrandisca soverchiamente allorchè crede che, per adottare precauzioni che reggano le